



**REGOLAMENTO per la disciplina degli INCARICHI AD ESPERTI ESTERNI  
ai sensi dell'art. 45, comma 2, lett. h) del Decreto Interministeriale 28 agosto 2018, n. 129**

**Delibera del Consiglio di istituto n. del 27/06/2019**

**Art.1 – Finalità e ambito di applicazione**

Il presente regolamento disciplina le procedure comparative, le modalità ed i criteri per il conferimento ad esperti esterni all'istituzione scolastica di incarichi di lavoro autonomo, nonché il relativo regime di pubblicità, al fine di garantire l'accertamento della sussistenza dei requisiti di legittimità per il loro conferimento ai sensi dell'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e degli artt. 43, comma 3, 44, comma 4, e 45, comma 2, lettera h) del D.l. n. 129 del 2018.

Rientrano nella disciplina del presente Regolamento tutti gli incarichi conferiti a persone fisiche ai sensi degli artt. 2222 e 2238 del codice civile.

**Art. 2 - Presupposti per la stipula dei contratti con esperti esterni**

E' fatto divieto all'istituzione scolastica di stipulare contratti di collaborazione che si concretano in prestazioni di lavoro esclusivamente personali, continuative e le cui modalità di esecuzione siano organizzate dal committente anche con riferimento ai tempi e al luogo di lavoro (art. 5 del D.Lgs. n.75 del 25 maggio 2017 - ex co.co.co).

Fermo restando quanto sopra, per specifiche esigenze cui non può far fronte con personale in servizio, l'istituzione scolastica può conferire esclusivamente incarichi individuali, con contratti di lavoro autonomo, ad esperti di particolare e comprovata specializzazione anche universitaria, in presenza dei seguenti presupposti di legittimità:

- a) l'oggetto della prestazione deve corrispondere alle competenze attribuite dall'ordinamento all'amministrazione conferente, ad obiettivi e progetti specifici e determinati e deve risultare coerente con le esigenze di funzionalità dell'amministrazione conferente;
- b) l'amministrazione deve accertare l'impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili al suo interno;
- c) la prestazione deve essere di natura temporanea e altamente qualificata;
- d) devono essere preventivamente determinati durata, oggetto e compenso della collaborazione.

Si prescinde dal requisito della comprovata specializzazione universitaria:

- a) in caso di stipulazioni di contratti di collaborazione per attività che debbano essere svolte da professionisti iscritti in ordini o albi o con soggetti che operino nel campo dell'arte, dello spettacolo, dei mestieri artigianali o dell'attività informatica e per i servizi di orientamento;
- b) nel caso dei laboratori sportivi previsti nel PTOF, per gli esperti in possesso di diplomi, attestati, brevetti o patentini rilasciati dagli enti di cui al comma seguente.

Gli esperti esterni cui è conferito incarico nell'ambito dei laboratori sportivi previsti dal PTOF devono essere in possesso di una certificazione rilasciata da:

1. C.O.N.I. – Comitato Olimpico Nazionale Italiano;
2. Federazioni Sportive o Discipline associate riconosciute dal C.O.N.I.;
3. Enti di Promozione Sportiva riconosciuti dal C.O.N.I.;
4. Università tramite le Facoltà di Scienze Motorie;
5. Enti equiparati (es. Associazioni e Albi Professionali e/o di Categoria, Accademia di Danza, ecc).

I patentini devono essere emessi direttamente dai suddetti Enti preposti o da federazioni riconosciute dal C.O.N.I..

E' fatto divieto all'istituzione scolastica di acquistare servizi per lo svolgimento di attività che rientrino nelle ordinarie funzioni o mansioni proprie del personale in servizio nella scuola.

Non è ammesso il rinnovo; l'eventuale proroga dell'incarico originario è consentita, in via eccezionale, al solo fine di completare il progetto e per ritardi non imputabili al collaboratore, ferma restando la misura del



compenso pattuito in sede di affidamento dell'incarico, ai sensi dell'art. 7, comma 6 del D. Lgs. n. 165/2001).

### **Art. 3 - Tipologie contratti**

Nel caso in cui l'istituzione scolastica si avvalga di personale in servizio presso altre istituzioni scolastiche si configura una collaborazione plurima disciplinata all'art. 10 del presente regolamento.

Nel caso in cui l'istituzione scolastica, in presenza delle condizioni previste nel presente Regolamento, si avvalga di esperti estranei all'amministrazione, con gli stessi può stipulare contratti di collaborazione di lavoro autonomo che rispettino i requisiti dell'articolo 7, comma 6 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

Pertanto nel caso in cui l'istituzione scolastica, nella realizzazione dell'attività progettuale inserita nel Piano Triennale dell'Offerta Formativa o per determinate attività anche obbligatorie per legge, si avvalga di esperti estranei all'amministrazione, con gli stessi può stipulare contratti di lavoro autonomo e più specificamente:

- a) contratti di prestazione d'opera professionale stipulati con lavoratori autonomi liberi professionisti di cui al comma 1 dell'art.53 del TUIR;
- b) contratti di prestazione autonoma con lavoratori autonomi occasionali stipulati con esperti che effettuino prestazioni di lavoro autonomo occasionale non rientranti nell'oggetto dell'arte o professione abitualmente esercitata.

Il lavoro autonomo occasionale avrà carattere di episodicità, saltuarietà e di non programmazione dell'attività.

### **Art. 4 - Affidamento diretto**

L'Istituto può conferire ad esperti esterni incarichi di collaborazione in via diretta, senza l'espletamento di procedure comparative, quando ricorrano le seguenti situazioni:

- a) prestazioni meramente occasionali che si esauriscono in una sola azione o prestazione, caratterizzata da un rapporto "*intuitu personae*" che consente il raggiungimento del fine e che comportano, per loro stessa natura, una spesa equiparabile ad un rimborso spese, quali ad esempio la partecipazione a convegni e seminari, la singola docenza, la traduzione di pubblicazioni e simili.
- b) la prestazione, in relazione alle specifiche competenze richieste (condizione oggettiva di unicità della prestazione), non consenta forme di comparazione;
- c) il Dirigente Scolastico potrà procedere a trattativa diretta, qualora una gara sia andata deserta.

L'affidamento diretto deve essere adeguatamente motivato.

Fatto salvo quanto disciplinato dal precedente comma, negli altri casi si procede con la procedura di selezione comparativa dei candidati con avviso/bando pubblico per il reperimento di esperti da pubblicarsi all'albo del sito web dell'Istituto.

### **Art. 5 – Avviso di selezione**

Ai fini della selezione degli esperti esterni si potrà procedere attraverso avviso pubblico di selezione, da pubblicarsi all'albo dell'istituzione scolastica e in prima pagina del sito dell'Istituto per almeno 15 giorni, salvo i casi di urgenza per i quali è prevista una pubblicazione di almeno 5 giorni.

L'Amministrazione potrà inoltre inviare lettere di invito a specifici individui segnalando l'avvenuta pubblicazione dell'avviso pubblico di selezione.

Nell'avviso dovranno essere indicati:

1. la definizione circostanziata dell'oggetto dell'incarico;
2. gli specifici requisiti culturali e professionali richiesti per lo svolgimento della prestazione;
3. la durata dell'incarico;
4. le modalità di realizzazione del medesimo;



5. il compenso per la prestazione e tutte le informazioni correlate quali la tipologia e la periodicità del pagamento, il trattamento fiscale e previdenziale da applicare, eventuali sospensioni della prestazione;
6. il termine per la presentazione dei *curricula* e delle relative offerte;
7. le modalità di presentazione e un termine entro il quale sarà resa nota la conclusione della procedura;
8. i criteri attraverso i quali avviene la comparazione.

#### **Art. 6 - Requisiti richiesti**

Gli aspiranti, oltre ai requisiti specifici relativi all'oggetto dell'attività da svolgere, devono essere in possesso, alla data di scadenza del termine di presentazione della domanda, dei seguenti requisiti generali:

1. godere dei diritti civili e politici;
2. non aver riportato condanne penali e non essere destinatari di provvedimenti che prevedano l'applicazione di misure di prevenzione, ovvero di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale. A tal fine l'esperto rende dichiarazione negativa mediante autocertificazione di non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali;
3. non trovarsi in condizione di incompatibilità con l'incarico specifico o in situazione di conflitto di interesse con la professione svolta. A tal fine l'esperto rende dichiarazione negativa mediante autocertificazione.

La produzione di false attestazioni o false autocertificazioni è causa di risoluzione di diritto del contratto o dell'incarico ai sensi dell'art. 1456 del codice civile.

Non possono partecipare alle procedure in esame:

1. coloro che siano esclusi dall'elettorato politico attivo (D.P.R. 223/1967, art. 2);
2. coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento;
3. coloro che siano stati dichiarati decaduti da un impiego presso la Pubblica Amministrazione, per aver conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile o siano incorsi nelle sanzioni disciplinari previste dai vigenti contratti collettivi nazionali (licenziamento con preavviso e licenziamento senza preavviso);
4. coloro che si trovino in una delle condizioni ostative di cui alla legge 18.1.1992, n. 16;
5. coloro che siano temporaneamente inabilitati o interdetti, per il periodo di durata dell'inabilità o dell'interdizione;
6. i dipendenti dello stato o di enti pubblici collocati a riposo in applicazione di disposizioni di carattere transitorio o speciale (es. pensione di anzianità - art.25 Legge n. 724 del 1994).
7. coloro che abbiano riportato condanne per taluno dei reati in danno di soggetti minori di cui agli articoli 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quinquies e 609-undecies del codice penale, ovvero irrogazione di sanzioni interdittive all'esercizio di attività che comportino contatti diretti e regolari con minori.

#### **Art. 7 - Procedura comparativa**

Il Dirigente scolastico procede alla valutazione dei curricula presentati, eventualmente anche attraverso commissioni appositamente costituite, secondo i criteri esplicitati nella procedura di selezione e di seguito indicati (tabella punteggi adattabile alla specifica tipologia dell'incarico).

Ad ogni singolo curriculum viene attribuito un punteggio che valuti sia gli elementi professionali che quelli accademici.

Requisito	punteggio min.	punteggio max
-----------	----------------	---------------



Laurea attinente la tipologia di intervento (in base a voto finale 3 fasce)	3	5
Titolo specifico attinente la tipologia di intervento (patentini, iscrizioni all'albo, ecc.)		5
Altro diploma attinente alla tipologia di intervento	1 per Diploma aggiuntivo	2
Dottorato		2
Pubblicazioni attinenti il settore di competenza	1 per pubblicazione	3
Corsi di aggiornamento in riferimento al settore di competenza	1 per corso	5
Ulteriori titoli attinenti la tipologia di intervento (corsi di specializzazione, di perfezionamento, attestati di partecipazione a convegni/congressi....)	1 per titolo	5
Esperienza di docenza universitaria nel settore in oggetto	1 per anno	5
Esperienza di docenza nel settore in oggetto	1 per anno	3
Esperienze lavorative nel settore in oggetto	1 per anno	5
Precedenti esperienze con esito positivo nelle istituzioni scolastiche	1 per progetto	5
Esperienze pregresse di collaborazioni presso il nostro istituto valutate positivamente		2
Offerta economica Punteggio = Migliore offerta x 10/ Offerta da valutare		10
Capacità comunicative-relazionali. La commissione assegna il punteggio sentito il candidato in	0	5



un colloquio conoscitivo.		
---------------------------	--	--

In caso di parità di punteggio fra due o più esperti, si procede alla nomina del candidato nel seguente ordine:

1. minor onere economico a carico dell'Istituto;
2. maggior punteggio nei titoli professionali;
3. esperienze pregresse con l'Istituto o con altri Istituti concluse con esito favorevole;
4. candidato più giovane.

L'incarico potrà essere affidato anche in presenza di un unico concorrente in presenza dei requisiti richiesti. L'Istituto si riserva la facoltà di non assegnare l'incarico in caso di cancellazione del progetto.

L'Istituto si riserva di escludere le candidature di soggetti con i quali abbia avuto un precedente rapporto contrattuale risolto per inadempimento dell'esperto.

#### **Art. 8 – Determinazione del compenso**

Per il personale interno impegnato in attività con gli studenti, compreso il personale in servizio presso altre istituzioni scolastiche, i compensi sono quelli specificati nella tabella allegata al C.C.N.L..

Per il personale estraneo all'amministrazione impegnato in corsi di recupero con gli allievi i compensi sono i medesimi previsti per il personale interno.

Per il personale estraneo all'Amministrazione impegnato in altre tipologie di attività, ad esclusione dei casi specificatamente normati, il compenso orario massimo erogabile è fissato in euro 65,00= (sessantacinque=) onnicomprensivi. Il dirigente scolastico, valutata la specifica professionalità dell'esperto, può aumentarlo fino ad un massimo del 10 per cento.

Per tutti i destinatari di incarico, sia interni che esterni all'amministrazione, sono fatti salvi gli emolumenti previsti in specifici progetti finanziati con fondi comunitari e/o regolamentati dagli stessi enti erogatori.

In caso di attività per le quali esistono riferimenti normativi/contrattuali specifici, si applicano i compensi da essi previsti.

Il pagamento può essere forfetario, ove più conveniente all'Amministrazione.

Nell'ambito di detti criteri, il Dirigente scolastico determina di volta in volta il corrispettivo di riferimento per i singoli contratti conferiti. Il compenso è comprensivo di tutte le spese che il collaboratore effettua per l'espletamento dell'incarico e degli oneri a suo carico.

Il compenso viene erogato su presentazione di apposita rendicontazione con assolvimento dell'imposta di bollo o di altra documentazione fiscale per i possessori di partita I.V.A. corredata della relazione conclusiva della prestazione effettuata.

E' fatto divieto di anticipazione di somme.

Ai collaboratori non compete alcun trattamento di fine rapporto, comunque denominato.

#### **Art. 9 – Formalizzazione dell'incarico**

Terminata la procedura comparativa di cui all'art.7, con determinazione motivata in relazione ai criteri definiti e nei limiti di spesa del progetto, il Dirigente Scolastico, se si tratta di esperto esterno, provvede alla stipula del contratto di prestazione d'opera; se si tratta di personale appartenente alla pubblica amministrazione, provvede alla formalizzazione dell'incarico.

Nel contratto sono inseriti tutti i dati e gli elementi fondamentali previsti dalle norme vigenti.

Il rapporto formalizzato con l'esperto ha in ogni caso natura privatistica e si qualifica come prestazione d'opera intellettuale regolata dagli artt.2222 e seguenti del codice civile.

#### **Art. 10 - Ricorso alle collaborazioni plurime**

Nel caso in cui l'istituzione scolastica si avvalga di personale in servizio presso altre istituzioni scolastiche, si instaura una collaborazione plurima con altra scuola come previsto dal CCNL scuola del 26/11/2007 agli artt. 35 per il personale docente e 57 per il personale ATA.



In caso di collaborazione plurima l'incarico è attribuito mediante lettera di incarico del Dirigente scolastico, previa autorizzazione del Dirigente Scolastico della scuola di appartenenza dell'esperto.

I compensi per le collaborazioni plurime non possono essere posti a carico del Fondo di istituto.

#### **Art. 11 - Intervento esperti a titolo gratuito**

Il rapporto con un esperto a titolo gratuito è comunque formalizzato per iscritto. Nel contratto o nella lettera di incarico sono indicati le modalità della prestazione, gli obblighi delle parti e può essere previsto un rimborso spese anche forfettario nella misura massima di 46,48 euro giornalieri.

In ogni caso, fermo restando il possesso dei requisiti di cui al presente regolamento, l'attività dell'esperto, anche se prestata a titolo gratuito, è assicurata contro gli infortuni e per la specifica responsabilità civile per la vigilanza sugli studenti.

#### **Art. 12 - Anagrafe delle prestazioni, CIG e DURC**

L'istituzione scolastica procede alla comunicazione all'Anagrafe delle Prestazioni degli incarichi conferiti ad esperti esterni secondo i termini e le modalità indicate dall'art. 53 comma 14 del D.L.vo n. 165 del 2001 e successive modifiche.

Come stabilito dalla delibera ANAC n. 556 del 31/05/2017, i contratti d'opera previsti dagli artt. 2222 e ss. del codice civile non sono soggetti a tracciabilità.

Come stabilito dall'art. 80 del D.M. 30 gennaio 2015 del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, la regolarità contributiva attestata dal DURC non è richiesta ai liberi professionisti con contratto d'opera intellettuale.

#### **Art. 13 - Incarichi per progetti PON**

Nel caso di incarichi (es. progettista, collaudatore, esperto, tutor, ecc.) conferiti nell'ambito dello svolgimento di progetti con finanziamenti a valere sulle risorse del Programma Operativo Nazionale FESR/FSE o del Programma Operativo di Regione Lombardia o similari, le disposizioni contenute nel presente regolamento si uniformano a quelle diffuse dalle competenti Autorità di Gestione.

#### **Art. 14 - Obblighi di pubblicazione**

I contratti di prestazione d'opera e gli atti di conferimento dell'incarico sono pubblicati tempestivamente in tabelle sul sito della scuola in "Amministrazione Trasparente" alla sezione "Collaboratori e consulenti" entro tre mesi dall'incarico e per i tre anni successivi.

Al sensi dell'art.15 del D. Lgs. 33/2016, tale pubblicazione è condizione per l'acquisizione dell'efficacia dell'atto e per la liquidazione dei relativi compensi.

#### **Art. 15 - Disposizioni finali**

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua approvazione mediante la pubblicazione all'Albo della Scuola nella sezione "Regolamenti" e "Amministrazione Trasparente".

Per quanto non contemplato dal presente Regolamento valgono le leggi vigenti e le disposizioni ministeriali.